

REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, a causa dello squilibrio esistente sul mercato delle varietà amare, il regolamento (CEE) n. 2997/87⁽²⁾ ha previsto misure speciali a favore di alcune regioni di produzione che producono essenzialmente queste varietà; che il persistente squilibrio sul mercato delle varietà amare rende necessaria l'adozione di una misura atta a modificare le strutture delle regioni in cui si producono varietà amare attraverso la riconversione a varietà maggiormente richieste sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato, l'estensione dell'aiuto speciale previsto nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 per la riconversione varietale di ogni superficie coltivata con varietà amare verso varietà aromatiche o «superalfa» appare un provvedimento adeguato;

considerando che, per garantire l'efficacia delle misure previste, è opportuno prorogare i termini entro i quali possono essere realizzati i piani di riconversione; che l'evoluzione globale del mercato consente di sopprimere la limitazione delle superfici che possono essere coltivate dalle associazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto speciale,

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. È concesso un aiuto speciale pari a 2 500 ecu per ettaro di superficie coltivata con varietà amare di luppolo, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista al paragrafo 6, alle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 i cui soci si impegnino a realizzare, prima del 31 dicembre 1992, un piano di riconversione verso le varietà aromatiche o le varietà del tipo «superalfa». L'aiuto speciale può anche essere concesso per superfici coltivate con altre varietà se quest'ultime sono presenti su superfici essenzialmente coltivate con varietà amare. L'aiuto speciale è concesso per una superficie globale non superiore a 800 ha per ciascuno degli Stati membri interessati. »

2) Il paragrafo 4 è soppresso.

3) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

« La Commissione può decidere l'approvazione di programmi la cui esecuzione è stata avviata dopo la loro trasmissione alla Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

⁽¹⁾ Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.